

**Regolamento del prestito obbligazionario
"CENTROBANCA A TASSO FISSO STEP UP 2002/2007"
di nominali Euro 34.500.000 - ISIN IT0003260095**

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca a Tasso Fisso Step Up 2002/2007" di nominali Euro 34.500.000 - Codice ISIN IT0003260095 - è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano. Il prestito è costituito da N. 34.500 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile. Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accentramento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs 24 Giugno 1998 n. 213.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Euro 1.000 cadauna.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 5 (cinque) anni , a partire dal 28 marzo 2002 e fino al 28 marzo 2007 e sarà rimborsato integralmente il 28 marzo 2007.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 28 marzo 2002.

Art. 5 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione il 28 marzo 2007. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 6 - Interessi

Le obbligazioni fruttano interessi lordi corrisposti annualmente come di seguito specificato:

- 4,30% per il primo anno pagabili il 28 marzo 2003;
- 4,35% per il secondo anno pagabili il 28 marzo 2004;
- 4,45% per il terzo anno pagabili il 28 marzo 2005;
- 4,55% per il quarto anno pagabili il 28 marzo 2006;
- 4,60% per il quinto anno pagabili il 28 marzo 2007.

Art. 7 - Luogo di pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la Monte Titoli S.p.A.

Art. 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 9 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e al D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 11 - Garanzia

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - Legge regolatrice e Foro competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.